

## FAQ

# Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Periodo 2022-2025

**Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-5369 del 15/07/2022** Approvazione del "Piano attuativo Regionale del Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), in sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. 3 – 4688 del 25 febbraio 2022" e s.m.i

**Determinazione Dirigenziale n. 427 del 04/08/2022** Approvazione dell'Avviso pubblico per la "Chiamata di progetti finalizzati alla realizzazione della misura "Buono servizi lavoro Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) anni 2022-2025".

**Determinazione Dirigenziale n. 431 del 05/08/2022** "Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Direttiva pluriennale formazione per il lavoro periodo 2021-2024 di cui alla D.G.R. n. 6-3493 del 09.07.2021 Approvazione dell'Avviso per autorizzazione e finanziamento a.f. 2022/2023 dei Piani Formativi già approvati con D.D. n. 668/2021."

**Determinazione Dirigenziale n. 636 del 15/11/2022** Approvazione delle "Indicazioni Operative per l'Attuazione del programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL di cui alla D.G.R. n. 16 – 5369 del 15 luglio 2022".

**Determinazione Dirigenziale n. 659 del 23/11/2022** Approvazione delle "Disposizioni di dettaglio per la realizzazione delle attività finanziate dall'Avviso "Buono servizi lavoro Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori GOL di cui alla D.D. n. 427 del 04/08/2022".

*FAQ aggiornate al 23/01/2023*

## SOMMARIO

Sezione A – I Destinatari (FAQ n. 1 - 7)

Sezione B – Le regole di accesso al Programma (FAQ n. 8 - 11)

Sezione C – L’invio ai Percorsi GOL (FAQ n. 12 - 15)

Sezione D – I Percorsi GOL (FAQ n. 16 - 26)

Sezione E – La gestione della condizionalità (FAQ n. 27 - 28)

## Sezione A – I DESTINATARI

### 1) A chi si rivolge il Programma GOL?

I destinatari del Programma GOL della Regione Piemonte sono i disoccupati con priorità sui percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito.

### 2) I minori possono accedere al Programma GOL?

I minori possono accedere solo se hanno assolto l'obbligo di istruzione e il diritto e dovere di istruzione e formazione (conseguimento diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica triennale IEF). Si specifica ulteriormente che se al compimento del 17° anno di età il minore è in possesso di qualifica IEF (triennale) può accedere al Programma GOL.

### 3) Un lavoratore con disabilità, iscritto o in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Collocamento mirato (ex art. 1 legge n. 68/99), a quali servizi e misure di "politica attiva del lavoro e della formazione" può accedere? E i lavoratori iscritti come "Altre categorie protette" (ex art. 18 legge n. 68/99)?

La persona al momento della sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (o Patto di attivazione) può accedere alle misure regionali più adatte al suo bisogno occupazionale, prioritariamente a quelle finanziate dal Fondo Regionale Disabili (FRD) se iscritti al Collocamento mirato ex art. 1 o a quelle finanziate dal FSE o dal PNRR. Nel caso la persona acceda al Buono servizi lavoro GOL (PNRR), il CPI dovrà fare richiesta alla Regione di autorizzare l'accesso alle misure finanziate con l'Avviso di cui alla DD n. 427/2022, sia nel caso dell'iscritto ex art. 1 che nel caso dell'iscritto ex art. 18, secondo la procedura regionale.

### 4) Un lavoratore con disabilità, iscritto o in possesso dei requisiti per l'iscrizione al Collocamento mirato (art.1 legge n. 68/99), può accedere direttamente alla formazione GOL dopo la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (Patto di attivazione)?

No, prima deve avere realizzato il servizio di orientamento specialistico previsto sul Buono servizi lavoro disabili (FRD) o il servizio di skill gap analysis previsto sul Buono servizi lavoro GOL (PNRR).

### 5) I lavoratori con disabilità che hanno già fruito delle misure regionali finanziate dal Fondo regionale disabili (Buono servizi lavoro disabili) possono accedere alle misure finanziate dal PNRR (BSL GOL e FP GOL)?

Sì, possono accedere.

### 6) Un giovane under 30 può accedere al Programma GOL?

Sì può accedere a tutte le misure del Programma GOL, il Buono servizi lavoro e i corsi di formazione professionale; in alternativa può scegliere di aderire a Garanzia Giovani, essere preso in carico nel Buono servizi lavoro Garanzia e poi, nel caso sia un Percorso 2 o 3, essere indirizzato ai corsi di formazione GOL.

### 7) Un giovane under 30 attualmente inserito nei percorsi di Garanzia Giovani può accedere al Programma GOL?

Sì ma prima deve aver completato il suo percorso in Garanzia Giovani, non deve esserci un PAI aperto Buono servizi lavoro GGN e devono essere trascorsi più di 8 mesi dalla sua presa in carico nel Buono.

## Sezione B – LE REGOLE DI ACCESSO AL PROGRAMMA GOL

### **8) Come si accede al Programma GOL?**

La persona deve rilasciare la DID, realizzare con il CPI il servizio di assessment e sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato (o Patto di attivazione), scegliere l'operatore BSL che gli realizzerà i servizi e le misure previste dal Programma e che lo seguirà anche durante l'eventuale percorso di formazione realizzato presso un operatore FP.

### **9) Le persone che hanno ricevuto il servizio di assessment e sottoscritto il Patto di servizio personalizzato (o Patto di attivazione) possono accedere alle misure finanziate con FSE o altre risorse?**

Si possono accedere a tutte le misure della programmazione regionale, anche quelle non finanziate con le risorse del PNRR.

### **10) La persona che ha concluso il suo percorso nel Programma GOL, se torna in possesso dei requisiti può aderire nuovamente e realizzare un nuovo percorso?**

Sì, tutte le persone che hanno realizzato un percorso GOL dopo 12 mesi dalla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (Patto di attivazione) possono chiedere nuovamente di aderire al Programma.

### **11) Se una persona trova lavoro il suo percorso nel Programma GOL si conclude o si sospende?**

Se la persona è stata assunta con un contratto di lavoro pari o superiore a 6 mesi la sua partecipazione al Programma si conclude e al termine del rapporto di lavoro la persona può chiedere di realizzare un nuovo percorso GOL. Se invece la persona è stata assunta con un contratto di durata inferiore ai 6 mesi, o di durata superiore ma sotto la soglia di reddito, il suo percorso si sospende e riprende alla conclusione del rapporto di lavoro.

Si specifica che se l'attività lavorativa lo consente la persona può continuare a realizzare le attività previste nei percorsi GOL inclusa la formazione.

## Sezione C – L'INVIO ALLE MISURE GOL

### **12) Cosa succede se dopo 15 giorni la persona non si presenta presso l'operatore BSL scelto in esito alla sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (Patto di attivazione) o altro operatore?**

Il Centro per l'Impiego verifica periodicamente sul sistema informativo lavoro la presa in carico nel BSL per tutte le persone a cui è stato aperto un PAI "Invio al BSL"; nel caso non vi sia il PAI BSL a sistema contatterà la persona e la solleciterà a presentarsi presso l'operatore.

### **13) Come si deve comportare l'operatore GOL (BSL e FP) nel caso contatti la persona per fissare l'appuntamento di presa in carico nella misura (lavoro o formazione) e lei non si renda disponibile a presentarsi presso lo sportello dell'ente?**

L'operatore BSL lo deve segnalare al CPI, mentre l'operatore FP lo segnalerà all'operatore BSL che ha realizzato il servizio di skill gap analysis.

**14) Se in esito alla sottoscrizione del Patto di servizio il CPI ha un'opportunità occupazionale (vacancy) per la persona, come si deve comportare? E se l'opportunità è di tirocinio?**

Se c'è un'opportunità occupazionale, il CPI inserisce la persona nel suo servizio di preselezione, apre il "PAI APL GOL - Incrocio D/O" e invia la persona a selezione/colloquio in azienda. Se la persona in esito alla selezione/colloquio in azienda non viene assunta, il CPI procede con l'invio al BSL GOL. Nel caso invece si tratti di un'opportunità di tirocinio, i CPI possono procedere con la sua attivazione solo nel caso delle persone profilate 101; in questi casi i CPI aprono il relativo PAI e poi si attengono alle stesse indicazioni di cui sopra.

**15) Nel periodo transitorio (tra giugno e metà novembre) non tutte le persone che hanno sottoscritto il Patto di servizio personalizzato (Patto di attivazione) hanno un PAI di "Invio" agli operatori GOL; come ci si deve comportare quando si presentano presso le sedi degli enti?**

Le persone in questa situazione devono:

- presentarsi direttamente presso l'operatore BSL, che nel caso del Percorso 2 e 3 in esito alla skill gap analysis lo supporta nella scelta dell'operatore FP;
- oppure presentarsi direttamente presso un operatore FP che, se il corso non è immediatamente disponibile, prima di prenderlo in carico deve adoperarsi affinché venga prima realizzata la skill gap analysis da un operatore BSL;
- oppure presentarsi di nuovo presso il CPI che lo supporta nella scelta dell'operatore BSL.

## Sezione D – I PERCORSI GOL

**16) Quando avviene la presa in carico della persona nel BSL? può essere realizzata a distanza?**

La presa in carico si realizza quando la persona si presenta presso lo sportello dell'ente, anche uno diverso da quello scelto in fase di sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (Patto di attivazione), e chiede di essere inserita nei Percorsi GOL quindi non può essere realizzata a distanza. La data di presa in carico deve essere registrata nel "PAI Gestione del percorso", ma non è richiesto il suo inserimento nei registri cartacei.

**17) Si possono realizzare i primi servizi contestualmente alla presa in carico della persona?**

Sì, contestualmente alla presa in carico e all'apertura del PAI Gestione del Percorso può essere aperto il PAI Orientamento specialistico per l'erogazione delle prime attività previste o altrimenti si fissano con la persona gli appuntamenti successivi nelle modalità indicate nell'Allegato B e C di cui alla DD n. 636/2022.

**18) Quali attività l'operatore BSL deve garantire alle persone quando le prende in carico?**

L'operatore BSL è responsabile del percorso fino alla sua conclusione e, se non è possibile offrire subito alla persona un'opportunità occupazionale, deve realizzare le attività previste che mirano al rinforzo della sua occupabilità. Indicativamente l'operatore realizza 1 incontro al mese.

**19) Quali documenti l'operatore BSL deve conservare in esito alla skill gap analysis?**

L'operatore BSL deve conservare la documentazione attestante le attività erogate alla persona (ad esempio le check list, griglie, questionari eventualmente utilizzate) con evidenza della valutazione finale dell'operatore rispetto al percorso formativo consigliato alla persona.

## 20) Quando avviene la presa in carico nei percorsi di formazione?

La presa in carico si realizza quando la persona si presenta presso la sede dell'operatore FP e chiede di essere inserita in formazione; la presa in carico deve essere registrata nel "PAI Presa in carico e avvio della formazione". Nel caso l'operatore FP non abbia la possibilità di attivare un corso per la persona, la informa che ci sono altri operatori che erogano formazione sul territorio e la rinvia al suo operatore BSL che lo supporterà nella scelta

## 21) Quali informazioni vengono registrate nel "PAI Presa in carico e avvio alla formazione"?

Il PAI permette di registrare la data di presa in carico della persona nel percorso di formazione (data di apertura del PAI), la data di inizio corso con l'indicazione della tipologia e del titolo corso, la data di fine corso e la data di conseguente chiusura del PAI. Si vedano le slide preparate dal CSI Piemonte e inviate dalla Regione agli operatori FP GOL.

## 22) È possibile per lo stesso allievo frequentare più corsi?

Si è possibile nel rispetto delle seguenti condizioni:

- gli allievi possono partecipare a più corsi di formazione, anche erogati da agenzie formative diverse, purché "complementari", cioè finalizzati al conseguimento di un unico obiettivo formativo correlato allo "skill gap" rilevato, e purché la durata complessiva della formazione fruita rispetti i limiti previsti dalla profilazione assegnata.
- nel caso di allievi con profilazione 3 iscritti a corsi di durata inferiore a 151 ore l'agenzia formativa deve programmare, già in fase di avvio dell'attività formativa, i corsi successivi che consentiranno il raggiungimento almeno della durata minima di formazione prevista.
- Il "percorso" complessivo composto dai corsi complementari dovrà essere in ogni caso concluso entro 6 mesi dall'avvio del primo corso.
- non è ammissibile l'iscrizione a corsi di formazione di durata eccedente quanto previsto dalla "profilazione" assegnata, salvo casi eccezionali che devono essere autorizzati a seguito di valutazione delle specifiche motivazioni fornite dall'agenzia formativa.

## 23) Nel caso in cui lo stesso allievo frequenti più corsi, come si registrano le informazioni sul PAI?

Vi sono due casistiche, le seguenti:

- nel caso sia la stessa agenzia formativa a realizzare i corsi, l'operatore deve aprire un solo PAI "Presa in carico e avvio alla formazione" dove la data di inizio dovrà corrispondere all'avvio del primo corso e la data di fine dovrà corrispondere al termine dell'ultimo corso. Le denominazioni dei corsi devono essere registrate nel campo "note" come "segmenti" del percorso complessivo.
- nel caso siano invece agenzie formative differenti, ciascun operatore aprirà un PAI "Presa in carico e avvio alla formazione" inserendo nel PAI le informazioni relative al singolo corso frequentato e indicando nel campo note quale "segmento" del percorso complessivo l'allievo sta frequentando.

## 24) È possibile inserire nello stesso corso allievi beneficiari di percorsi 2 (upskilling) e 3 (reskilling)?

Lo stesso corso può essere frequentato da allievi in possesso di profilazione 2 e 3 purché non ecceda la durata di 150 ore (limiti massimo nel caso di profilazione 2 - upskilling). Per gli allievi con profilazione 3 (reskilling – durata: da 151 a 600 ore), la frequenza è subordinata all'autorizzazione come previsto

dall'Avviso, ed il corso dovrà rappresentare una parte di un percorso articolato in più corsi al fine del soddisfacimento del requisito del reskilling.

**25) In caso di interruzione di frequenza del corso prima del termine, deve essere comunque attestata l'attività formativa frequentata?**

Ad ogni allievo che interrompe prima del termine la partecipazione al corso deve essere rilasciato un *attestato di "messa in trasparenza"* o un attestato di frequenza secondo quanto previsto dall'Avviso MA1-GOL D.D. n. 431 del 05/08/2023 par. 6 "Soggetti beneficiari e interventi finanziabili"; la formazione erogata verrà riconosciuta e rimborsata al soggetto realizzatore ai sensi di quanto previsto dall'Avviso sopra citato al par. 9 "Spese ammissibili".

**26) Le attività di partecipazione alle reti territoriali previste nel Percorso 4 sono finanziate?**

L'attività può essere conteggiata nelle ore di back office che vengono maturate per ogni persona a cui sono state realizzati i servizi di orientamento specialistico, skill gap analysis e identificazione/validazione delle competenze (LEP E) e i servizi di accompagnamento al lavoro (LEP F1).

## Sezione E – LA GESTIONE DELLA CONDIZIONALITA'

**27) Da quando l'operatore accreditato risponde della gestione della condizionalità per i percettori?**

Dal momento in cui prende in carico la persona nella misura (BSL o FP) e apre il relativo PAI.

**28) Nel caso in cui una persona non possa presentarsi ad un appuntamento, cosa si intende per comprovato impedimento oggettivo? Quali sono i documenti ritenuti validi ad attestarlo?**

Gli impedimenti riconosciuti dalla norma, che non fornisce ulteriori indicazioni, sono elencati nel cap. 5 dell'Allegato B di cui alla DD n. 636/2022. Si può considerare documentazione che attesta l'impedimento, a seconda dell'evento, quella generalmente prevista e tutto quanto è nella disponibilità della persona come elemento attestante l'impedimento, si fanno alcuni esempi: il certificato medico in caso di malattia, infortunio, gravidanza; il CID per un incidente stradale; un documento con data e firma che attesti la presenza della persona a un colloquio di lavoro o con l'insegnante del figlio minore, ad un esame universitario, ad attività legate ad un praticantato professionale etc.

Se la giustificazione apportata, non viene ritenuta sufficiente, si procede alla segnalazione al CPI, saranno poi i soggetti competenti per legge a valutare la congruità e accogliibilità del giustificato motivo.